

Legge regionale 22 luglio 1994, n. 32.

Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, in tema di «Organizzazione turistica della Regione». Unificazione delle aziende di promozione turistica n. 1 e n. 2.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le aziende di promozione turistica n. 1 e n. 2, istituite ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, negli ambiti territoriali corrispondenti di cui all'allegato A della legge medesima, sono unificate nell'azienda di promozione turistica così individuata «APT n. 1 Cortina, Agordino, Val Zoldana, Val Boite, Comelico e Sappada».

2. L'ambito territoriale dell'azienda di promozione turistica di cui al comma 1 comprende i Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Borca di Cadore, Cibiana di Cadore, San Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Sappada.

3. La Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina del commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13.

4. Il termine di 180 giorni di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. La numerazione delle aziende di promozione turistica dal numero 3 al numero 15, di cui all'allegato A, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13, è modificata rispettivamente nei nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 luglio 1994

Bottin

Dal procedimento di formazione della legge regionale 22 luglio 1994, n. 32

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 marzo 1994, dove ha acquisito il n. 410 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Andreatta, Belcaro, Vigna e Tesserin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6^a commissione consiliare in data 7 aprile 1994;
- La 6^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 aprile 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Mariella Andreatta ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 1994, n. 5765;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 20 giugno 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 15 luglio 1994, n. 3091/21415/4 ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per il turismo